

AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO

Roma 11 giugno 2019

Dr. Fabio Roia, magistrato, Presidente della Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano

1) Osservazioni al DDL N. 1200

Complessivamente il testo licenziato dalla Camera costituisce un apprezzabile ulteriore strumento normativo per intervenire con efficacia, competenza e sensibilità sul piano del contrasto ai reati commessi in danno di donne per ragioni che derivano da un predominio relazionale basato su una forza culturale e sociale di genere.

Evidenzio soltanto alcune criticità e profili di interesse:

artt. 1 e 2.

L'obiettivo del legislatore è evidentemente quello di ridurre o se possibile eliminare quella stasi che oggi si determina fra acquisizione della notizia di reato, trasmissione alla Procura della Repubblica competente, iscrizione nel registro informatico e, soprattutto, necessario e doveroso approfondimento istruttorio al fine di validare la fondatezza della notizia e richiesta al GIP, in presenza dei presupposti normativi, dell'applicazione di una misura coercitiva a carico dell'indagato che ne limiti la libertà e che consenta alla vittima di rimanere nell'ambito della propria dimora anziché di essere ospitata in una casa rifugio per tempi non accettabili (in Lombardia permanenza media di 6 mesi).

Se la prospettiva della modifica normativa è questa bisognerebbe allora intervenire prescrivendo:

- l'immediata iscrizione della notizia di reato (esiste infatti una forbice temporale fra deposito della notizia di reato ed effettiva iscrizione da parte dell'ufficio di Procura);
- la tempestiva attivazione dell'approfondimento istruttorio che non sempre richiede, come invece è previsto nel testo, una nuova audizione della persona offesa la quale, soprattutto se l'atto di denuncia è stato raccolto secondo le indicazioni formative che sistematicamente vengono fornite agli organi di polizia giudiziaria, potrebbe subire da questa seconda audizione una forma di violenza secondaria espressamente vietata dalla Direttiva 2012/29UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che raccomanda di limitare al massimo il numero delle audizioni delle vittime catalogabili come vulnerabili, audizione che comunque potrebbe essere addirittura controproducente per lo sviluppo dell'attività giudiziaria.

Art. 4 Introduzione dell'art 387 bis del codice penale

L'intervento è apprezzabile perché finalmente viene sanzionato sul piano sostanziale penale e non solo processuale l'atteggiamento di violazione alle prescrizioni contenute nelle misure coercitive non detentive di tutela specifica delle persone offese dei reati di genere.

Tutti i magistrati (cfr. linee guida Scuola Superiore della Magistratura corso 13-15 maggio 2019 Violenza domestica e violenza di genere: uffici giudiziari a confronto) hanno tuttavia osservato come una effettiva efficacia verrebbe assicurata soltanto dalla possibilità di consentire alle forze di

polizia giudiziaria l'arresto di chi commette la violazione anche fuori dei casi di flagranza. Per ottenere tale possibilità occorrerebbe intervenire o aumentando i riferimenti edittali di pena per inserire il nuovo reato nella cornice di quelli che consentono quantomeno l'arresto facoltativo nella flagranza di reato, prevedendosi poi una ulteriore clausola che consenta di operare anche al di fuori della flagranza stante la circostanza di comune esperienza giudiziaria che insegna come il soggetto tenda ad allontanarsi immediatamente dopo la violazione, oppure inserendo una clausola normativa che consenta l'arresto anche al di fuori dei limiti edittali previsti e dello stato di flagranza.

2) L'arresto differito nelle 48 ore dall'accertata flagranza del reato.

Per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. è previsto oggi, ai sensi dell'art. 380 co. II lettera l ter c.p.p. modificato dalla Legge 119/2013, l'arresto obbligatorio in flagranza o in quasi flagranza di reato, situazione che deve essere costruita dalla polizia giudiziaria, sul piano probatorio stante la natura di abitualità del reato, attraverso la raccolta o la definizione di materiale che evidenzi come l'ultimo episodio violento per il quale è stato richiesto l'intervento degli operatori si collochi in un regime di vita di carattere consuetudinario.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 39131/16 del 24/11/2015 ha stabilito che non possa "procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto", escludendo in concreto la legittimità dell'atto allorchè si verifichi l'ipotesi del c.d. inseguimento investigativo il quale ricorre quando l'autore non viene trovato sul luogo della consumazione del reato ma viene rintracciato sulla base delle informazioni assunte (è il caso tipico del maltrattante il quale normalmente si allontana prima dell'intervento della polizia giudiziaria).

Sarebbe opportuno dunque inserire, per la sola ipotesi del delitto di cui all'art. 572 c.p. stante anche la richiesta abitualità della condotta che presuppone l'accertamento della consumazione di una pluralità di atti violenti dilatati nel tempo, la possibilità di procedere all'arresto in flagranza di reato entro le 48 ore dalla consumazione del delitto (ipotesi di c.d. arresto differito ora previsto, per esempio, per i reati commessi nell'ambito di manifestazioni pubbliche) e ciò al duplice fine:

- di superare l'orientamento espresso dalla Suprema Corte;
- di consentire alla polizia giudiziaria di costruire, sul piano dell'acquisizione degli elementi di natura probatoria, l'abitualità della condotta maltrattante;
- di accorciare drasticamente i tempi di messa in protezione della vittima – la quale viene normalmente collocata in una casa rifugio in attesa che venga emessa una misura cautelare a carico dell'aggressore con una evidente distorsione dell'intervento che costringe la vittima a nascondersi quando dovrebbe essere l'autore del reato ad essere messo in una condizione di limitazione della sua libertà personale tale da consentire alla donna di sentirsi protetta- mediante un intervento di polizia giudiziaria assolutamente efficace e risolutivo.

3) La valutazione del rischio.

Il problema della valutazione del rischio, quando non ci sono profili di trascuratezza della situazione o, peggio, di mancata considerazione della denuncia, accantonata senza approfondimento alcuno, si sposta in ambito giudiziario allorchè, in presenza di una notizia di reato,

tutti i soggetti del processo penale sono chiamati, nell'ambito dei rispettivi ruoli, a concorrere ad una seria analisi delle esigenze cautelari riguardanti la probabilità di reiterazione della condotta violenta da parte dell'indagato o dell'imputato nella prospettiva di applicare una misura coercitiva di contenimento della libertà personale che sia proporzionata ed adeguata alla singola vicenda in esame. Occorre allora dire con coraggio che tale attività decisionale, demandata alla fine al giudice procedente, diventa un'operazione estremamente difficile e a volte casuale perché la legge prevede che vengano adottati i normali parametri di valutazione richiamati dall'art. 133 del codice penale¹, certamente sufficienti per un giudizio personologico sugli autori di reati comuni ma inadeguati per una valutazione dei maltrattanti, degli stalker, dei violentatori domestici in grado di presentare tratti soggettivi particolari sul piano della capacità di mimetizzazione e dell'assenza di precedenti giudiziari, non potendo il giudice ricorrere a saperi esterni, per esempio criminologici, per il divieto che l'art. 220 del codice di procedura penale pone in tema di perizie riguardanti *“il carattere e la personalità dell'imputato ed in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”*.

In altre parole i soggetti del processo vengono chiamati in numerose fasi del procedimento - durante la fase delle indagini preliminari quando il pubblico ministero dovrà decidere se richiedere al giudice l'applicazione di una misura cautelare, in fase dibattimentale allorché il tribunale dovrà valutare se concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena- ad effettuare una reale valutazione del rischio di recidiva da parte del soggetto accusato di reati catalogo della violenza di genere senza la possibilità di ricorrere a scienze complementari in grado di tratteggiare con professionalità il profilo dell'autore del delitto, autore che, per esperienza giudiziaria, si presenta totalmente differente rispetto ad altre figure delinquenziali tipiche. Per queste considerazioni appaiono necessari i seguenti interventi:

- una forte, costante e monitorata specializzazione degli operatori di polizia giudiziaria, degli avvocati e dei magistrati;
- la validazione scientifica del metodo S.A.R.A plus su un consistente numero di casi che consenta, appunto su un piano scientifico, di ritenere che in presenza di determinati indicatori di rischio sussista un concreto pericolo – da indicare con parametri di orientamento quantitativi ed oggettivi in modo tale che il compilatore dell'analisi possa riferirsi a risultati automatici (e ciò al fine di evitare che un compilatore non formato possa esprimere una valutazione di rischio non corretta, soprattutto se sottostimata) - di reiterazione della condotta violenta;
- la modifica dell'art. 220 c.p.p. o comunque l'introduzione di una norma che consenta al Pubblico Ministero ed al Giudice, in ogni stato e grado del procedimento, di conferire consulenza tecnica o perizia al fine di valutare il rischio di reiterazione della condotta di persone indagate/imputate per una dei delitti di cui agli artt. 572, 609 bis ss. 612 bis c.p. espressione di violenza di genere sulla base degli atti processuali e dell'analisi personologica del soggetto al quale il reato è stato attribuito.

4) Le misure di prevenzione.

Al di fuori del processo penale, ed indipendentemente dagli esiti dello stesso, è possibile trovare nel sistema giuridico una forma di tutela per le donne vittime dei reati manifesto della violenza di genere nel sistema delle misure di prevenzione personali disciplinate oggi dal Decreto legislativo 6

¹ L'art. 274 lettera c) c.p.p. rimanda normalmente alle modalità e alle circostanze del fatto ed alla persona dell'indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali.

settembre 2011 n. 159 modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 conosciuto come “codice antimafia”.

Sia per le misure di prevenzione personali applicate dal Questore, quali il foglio di via obbligatorio e l'avviso orale (artt. 2, 3), sia per quelle, di maggiore invasività sul piano della libertà personale e di maggiore efficacia sul piano del controllo del soggetto, applicate dall'Autorità Giudiziaria, fra i soggetti destinatari dell'istituto si ritrovano anche “coloro che per il loro comportamento debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (art. 4 comma 1 lettera c) D.lgs. 159/2011) cioè soggetti che abbiano, normalmente in relazione a pregresse vicende giudiziarie, sviluppato una pericolosità sociale dotata di attualità a causa di attività violente poste in essere nei confronti di vittime generalmente vulnerabili. La pericolosità sociale necessaria per l'applicazione delle misure di prevenzione si desume infatti dall'esame dell'intera personalità del soggetto, essendo un giudizio di natura sintomatico che può essere formulato anche solo sulla base di situazioni fattuali che giustifichino presunzioni, purché obiettivamente accertati, come i precedenti penali e giudiziari, le denunce di polizia, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione ed altre manifestazioni oggettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica. Quanto al giudizio di attualità, lo stesso deve essere riferito alla pericolosità e non alle manifestazioni di essa. Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, infatti, la pericolosità deve attualmente essere sussistente al momento della formulazione del relativo giudizio, mentre gli elementi sintomatici o rivelatori della stessa sono necessariamente progressi rispetto all'epoca in cui detto giudizio viene formulato.

Con la legge 161/2017 il legislatore ha inteso introdurre una nuova categoria di soggetti ritenuti a pericolosità c.d. qualificata – rapportata ad una specifica fattispecie di reato compiutamente descritta- definita all'art. 6 comma secondo lettera i ter) come “i soggetti indiziati del delitto di cui all'art. 612 bis del codice penale”. Tale estensione ha consentito, nell'esperienza del Tribunale di Milano (i cui dati prevedono che circa il 20% delle misure personali vengono applicate per soggetti socialmente pericolosi quali autori di violenze sessuali, stalker, maltrattanti) ma anche di altri tribunali, l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con ulteriori prescrizioni a tutela della persona offesa del reato – fra le quali, con il consenso dell'interessato anche la c.d. ingiunzione trattamentale- anche parallelamente alla celebrazione del processo penale per lo stesso tipo di reato a condizione, ovviamente, dell'accertata esistenza di un ampio materiale probatorio posto a fondamento della sussistenza del delitto.

L'ulteriore ampliamento della categoria normativa a soggetti indiziati dei reati espressivi della violenza di genere quali i maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. (adesso previsto proprio dal DDL 1200) o la violenza sessuale anche aggravata ex art. 609 bis ss. c.p. consentirebbe all'ordinamento di offrire un ulteriore strumento di tutela alle vittime di tali reati.

5 La tutela della vittima vulnerabile.

L'art. 1 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 ha introdotto, con l'art. 90 *quater* c.p.p., nel sistema processuale penale italiano una nuova figura di vittima definitiva “vulnerabile”,

vulnerabilità che va desunta, “oltre che dall'età e dall'eventuale stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede”.

Da un punto di vista insiemistico siamo di fronte, rispetto alle parti lese di delitti riguardanti il genere femminile (segnatamente violenza sessuale, maltrattamenti contro familiari e conviventi, atti persecutori), ad una categoria più ampia di soggetti, potendo le prime eventualmente, ma non necessariamente, appartenere all'insieme maggiormente diffuso di vittime vulnerabili, rapportate ad un catalogo di reati non indicato tassativamente ma soltanto per caratteristiche della condotta, e quindi godere degli ulteriori strumenti di tutela processuale introdotti dalla novella legislativa che trova il suo fondamento nell'attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo.

La “condizione di particolare vulnerabilità” richiesta dall'art. 90 *quater* del c.p.p. può essere desunta dalle condizioni soggettive della vittima quali l'età, lo stato di infermità o di deficienza psichica, la condizione di dipendenza affettiva, psicologica o economica dall'autore del reato; dalle condizioni oggettive che riguardano il tipo di reato, le modalità e le circostanze del fatto per cui si procede riferibili alla violenza alla persona, all'odio razziale, alla riconducibilità a settori di criminalità organizzata, al terrorismo o alla tratta.

Con particolare riferimento alle condizioni soggettive, si può pensare, per esempio sul piano dell'età ad un soggetto passivo anziano vittima del reato di truffa (art. 640 c.p.), sul piano della deficienza psichica alla parte lesa del delitto di circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) mentre la condizione di dipendenza affettiva, psicologica o economica dall'autore del reato richiama, proprio per la caratteristica del delitto ex art. 572 c.p. che prevede la perpetuazione di una condotta abitualmente violenta da parte di un soggetto dominante, la vittima tipica di maltrattamenti contro familiari nella situazione della violenza domestica, con una esatta sovrapposizione, in questo caso, della figura della “vittima di genere” con quella della “vittima vulnerabile”.

Sempre l'art. 1 del D.lgs. 212/2015 ha introdotto una serie di strumenti di protezione processuali per la vittima vulnerabile, che, occorre ribadirlo, può coincidere ma non essere necessariamente una vittima dei delitti orientati dal genere, e che consistono: nella modifica degli artt. 351 e 362 c.p.p. in tema di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero durante la fase delle indagini preliminari, laddove si prevede la presenza di un esperto durante l'audizione; l'adozione di particolari cautele per evitare contatti fra la parte lesa e l'indagato; la regola, che diventa a questo punto un polo di orientamento per le modalità di svolgimento delle investigazioni, di evitare più atti di sommarie informazioni; nella modifica del comma 1 bis dell'art. 392 c.p.p. in tema di incidente probatorio con un ulteriore ampliamento dei casi di assunzione anticipata della testimonianza da parte della vittima vulnerabile sul semplice presupposto dell'accertamento delle condizioni di particolari vulnerabilità della persona offesa; nel conseguente intervento sull'art. 190 *bis* c.p.p. (“Requisiti della prova in casi particolari”) con l'ampliamento della regola della non ripetibilità in dibattimento dell'assunzione della testimonianza già resa con incidente probatorio da parte della vittima vulnerabile; nella previsione di particolari modalità di protezione per l'esame dibattimentale della vittima vulnerabile ex art. 498 comma 4-*quater* c.p.p. (“Esame diretto e controesame dei testimoni”).

Poiché la condizione di “vittima vulnerabile” garantisce l’applicazione, come rilevato, di particolari istituti di protezione sul piano processuale in deroga alle norme comunemente applicabili, ci si chiede quale autorità debba stabilire la condizione di vulnerabilità della persona offesa.

Nel silenzio della legge che ha tentato di dare attuazione alla direttiva europea attraverso un intervento molto formalistico e burocratico e non individualizzato sulle esigenze della singola vittima, si ritiene che la condizione di vulnerabilità debba essere accertata dal soggetto processuale precedente e quindi, a seconda della fase del procedimento, dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero e dal giudice². Una simile soluzione, che può porre problematiche anche in tema di validità del precedente giudizio reso dal soggetto processuale e magari non condiviso dal successivo soggetto chiamato a svolgere l’atto (ad esempio, si pensi al caso del giudice che ritiene una vittima “non vulnerabile” in contrasto a quanto in precedenza ritenuto dal pubblico ministero o viceversa) lascia tuttavia alla preparazione professionale, alla sensibilità ed anche al tipo di formazione ricevuta del singolo operatore giudiziario, un giudizio che l’art. 9 della Direttiva 2012/29/UE attribuisce ai servizi di assistenza e quindi ad un organo tecnico.

Il mancato intervento del legislatore nazionale sul punto , in contrasto addirittura con i lavori parlamentari che prevedevano l’attribuzione al pubblico ministero dello specifico compito di dichiarare l’eventuale stato di vulnerabilità della vittima anche attraverso un accertamento tecnico psicologico con un provvedimento da comunicare successivamente alle parti del procedimento, pone nella pratica una serie di problemi che rendono frammentario e casuale l’intervento. Del resto, poiché le garanzie di una corretta valutazione non possono che essere affidate a personale esperto, appositamente formato al contatto e al trattamento della vittima, con la conseguente necessità di utilizzare formazioni di tipo psicologico e giuridico ed esperienze maturate sul campo, appare necessario ribadire come la valutazione di vulnerabilità non possa essere desunta da elementi estrinseci sulla base di considerazioni lasciate nella disponibilità del singolo operatore giudiziario ma come questa valutazione debba essere una delle ragioni fondanti la necessità di istituire appositi servizi per le vittime di reato con la costituzione di agenzie multidisciplinari che accertino la condizione di vulnerabilità.

Sarebbe pertanto auspicabile la creazione di agenzie destinate alla accoglienza delle vittime vulnerabili che abbiano anche un compito di accertamento dell’effettiva vulnerabilità da utilizzare in ambito giudiziario. In tal senso si stanno diffondendo buone prassi sul territorio che però scontano una casualità di presenza non accettabile per una risposta che deve essere necessariamente omogenea sul piano nazionale.

6) Il trattamento degli uomini violenti.

Secondo vecchi ma non superati stereotipi si tende ancora oggi a pensare che chi maltratti o stupri una donna sia un soggetto affetto da una patologia psichiatrica, una persona disturbata e quindi, in maniera gergale, da curare. Al contrario, l’esperienza giudiziaria dimostra che l’agente violento non risulta affetto da alcuna patologia sul piano psicologico-psichiatrico, ai sensi dell’art. 85 c.p., e che la sua condotta maltrattante si sviluppa su un binario di piena consapevolezza, dovendosi così

² Gli investigatori e l’autorità giudiziaria devono affrontare diverse problematiche, nei confronti delle vittime vulnerabili, nei procedimenti penali che investono spesso preliminarmente, l’accertamento della idoneità a testimoniare (soprattutto nei casi di vittime minori); i tempi e le modalità di assunzione delle dichiarazioni nelle varie fasi procedurali; implicano l’assenza affettiva e psicologica del dichiarante; richiedono la corretta valutazione della rilevanza probatoria delle dichiarazioni acquisite.

ricercare la causa scatenante della condotta violenta in una matrice subculturale che autorizza la liberazione di impulsi aggressivi nei confronti di una donna in quanto espressione di un genere ritenuto secondario.

In ambito scientifico si discute, partendo da una valutazione pragmatica che evidenzia come gli uomini condannati per reati catalogo espressivi di violenza di genere non sottoposti a trattamento alcuno su un piano di sensibilizzazione relativa al disvalore del comportamento commesso, comportamento che tendono a negare o a minimizzare, presentino un alto tasso di recidiva, se debbano essere approntati programmi mirati alla riabilitazione di genere dei maltrattanti, degli stupratori domestici e degli stalker. Ed invero, al di là del dibattito che sembra caratterizzato da scivolamenti ideologici laddove si ritiene inopportuno investire risorse a favore dei violenti sottraendole alla tutela delle vittime, occorre osservare come tutte le convenzioni internazionali prevedano, proprio per l'attivazione di circuiti virtuosi che attraverso il trattamento degli autori, perseguendo finalità di prevenzione speciale, mirano a contenere i tassi di recidiva e quindi i costi sociali della violenza, la necessità che gli Stati adottino degli interventi di recupero degli uomini violenti.

Peraltro, nell'ambito degli autori di reati sessuali, la legge n. 172 del 2012, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (c.d. Convenzione di Lanzarote), ha introdotto la possibilità per i responsabili di delitti a sfondo sessuale di sottoporsi volontariamente ad un programma di riabilitazione, disciplinato dall'articolo 13 *bis*, ai fini di un'eventuale accesso ai benefici penitenziari. Grazie a questo intervento normativo, negli istituti penitenziari vengono applicati programmi di trattamento per gli uomini violenti finalizzati ad una responsabilizzazione per le violenze esercitate ed alla riduzione del tasso di recidiva. Nella casa di reclusione di Milano-Bollate è attivo il "Progetto di trattamento e presa in carico di autori di reati sessuali in unità di trattamento intensificato e sezione attenuata" ovvero un programma di trattamento per i c.d. *sex offenders*. Tale programma è costruito su due vie di approccio psicoterapeutiche, ovvero gli interventi psicologici volti ad ottenere dei cambiamenti evolutivi della personalità e della condotta, che possono consistere in trattamenti di tipo comportamentale prevalentemente indicati nella cura dei disturbi compulsivi oppure in tecniche psicoterapeutiche psicodinamiche e cognitive, individuali e di gruppo, indicata per quei soggetti che il cui comportamento sessuale deviante è riconducibile ad una generale deformazione della personalità che si è strutturata in tal modo sin dagli anni dello sviluppo. Entrambe le terapie possono richiedere l'ausilio di trattamenti psicofarmacologici. Tuttavia, parte degli esperti sottolineano che il trattamento, rappresentando semplicemente un elemento di valutazione positiva ai fini della concessione dei benefici penitenziari, è privo di una propria individualità nei termini di misura di sicurezza o di pena accessoria; di una disciplina dettagliata circa l'organo competente (istituzioni solo pubbliche o private) a tenere tale programma; di parametri per la valutazione della partecipazione dell'interessato al programma; di modalità organizzative riguardo lo svolgimento del programma, ovvero all'interno o anche all'esterno del carcere.

Per quanto attiene alla violenza domestica, il legislatore, con l'intervento normativo del 2013 (L.119) ha previsto una sorta di "ingiunzione terapeutica" a favore del soggetto imputato di uno dei reati catalogo della violenza di genere prevedendo, all'art. 282 *quater* c.p.p. relativo agli "obblighi di comunicazione", che quando l'agente sottoposto ad una misura non detentiva dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla

persona offesa, *“si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell’art. 299 comma 2”* (attenuazione delle esigenze cautelari). Si tratta, in sostanza, di un invito che viene rivolto dal legislatore al presunto autore, in quanto non ancora condannato in via definitiva, di reati riguardanti la violenza domestica a sottoporsi ad una osservazione di tipo trattamentale con la prospettiva, a valenza tipicamente premiale e quindi implicitamente incentivante, che tale comportamento potrà essere valutato positivamente dal giudice della misura sul piano di una riconsiderazione della pericolosità sociale.

Ferma restando la necessità di proseguire sui binari di un intervento di tipo trattamentale che abbia come finalità quella di rendere consapevole l’autore di reati di violenza di genere della profonda anti giuridicità del comportamento tenuto, sembra opportuno costruire, con un apposito intervento legislativo, una norma di portata generale che consenta, sempre attraverso il meccanismo di incentivazione di tipo premiale, all’indagato, all’imputato, al condannato per uno dei reati catalogo della violenza di genere di sottoporsi ad un programma, realizzato ovviamente presso strutture accreditate da professionisti formati ed esperti, finalizzato allo studio ed alla rimozione delle cause scatenanti il comportamento aggressivo, con la conseguente possibilità di usufruire, in casi di riuscita del progetto di recupero e di reale assenza di rischio di recidiva, di tutti i benefici processuali previsti dal nostro sistema nelle diverse fasi del procedimento penale, sia di cognizione che di esecuzione della pena. Soluzioni diverse, per esempio di tipo coattivo, porrebbero dei seri problemi di costituzionalità sul piano della prevista libertà di sottoporsi a programmi di tipo terapeutico e di riuscita stessa del progetto che presuppone, comunque, una libera volontà di adesione da parte dell’interessato.

Nell’esperienza di Milano gli interventi trattamentali di questo tipo vengono realizzati nell’ambito dell’applicazione delle misure di prevenzione personali e nel momento della emissione da parte del Questore del provvedimento di ammonimento sia per i delitti di atti persecutori che per quelli c.d. sentinella del maltrattamento (progetto Zeus), con risultati ampiamenti positivi sul piano dell’assenza di recidiva nel breve termine.

Dr. Fabio Roia